

**QUADRO SINOTTICO DELLE PIU' RECENTI PRONUNCE DI ORIENTAMENTO GENERALE
DELLE SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI**

A cura di **Giampiero Pizziconi**- Magistrato della Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per il Veneto.

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
Comune di Montesilvano	Abruzzo delibera n. 01/2010/PAR del 16 dicembre 2009	Quale sia l'anno da prendere a riferimento (il 2007 o il precedente) ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per procedere all'incremento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008.	50/2010	<i>.....l'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare, nell'art. 46 ed nel successivo art. 49. Nel caso in specie risultava, anche, che l'ARAN, in applicazione del richiamato art. 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si era espressa sull'argomento in data 26 maggio 2008 a seguito di espressa richiesta formulata da altro ente del comparto. Da ciò la conseguenza che l'esistenza di una particolare disciplina in materia di interpretazione dei contratti collettivi, peraltro già attivata porta a ritenere non ammissibile la richiesta di parere in esame....."in base ad un costante orientamento (cfr. ex multis Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006) non possono ritenersi ammissibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi".</i>
Comune di Frontone	Marche, delibera n. 551/2010/PAR del 20-21 luglio 2010	Possibilità di procedere nell'anno 2010 all'assunzione del personale cessato nel corso del 2008 nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che, non essendo stati modificati, risultano confermati anche per il 2010. In particolare se "l'inciso "complessivamente intervenute nel precedente anno" contenuto nella disposizione che qui rileva, sia da intendere nel senso di cessazioni dal servizio intervenute anche in pregressi esercizi, ma rilevanti nell'anno precedente a quello considerato, in modo da formare un numero di vacanze complessivamente utilizzabili"	52/2010	<i>..Il significato da attribuire all'espressione "nel precedente anno" contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), può riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, refluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione...</i>
Comune di Isola della Scala	Veneto, delibera n. 49/2010/PAR, del 4 maggio 2010	Possibilità di reclutamento di una unità di personale per mobilità in ingresso ad un ente soggetto al patto di stabilità alla luce del disposto dell'art. 76, comma 4 del DL n. 112/2008; in particolare "se il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto di stabilità interno, ex art. 76, comma 4, del decreto-	53/2010	<i>.l'obiettivo della neutralità finanziaria si può conseguire, a livello di comparto, quando entrambi gli enti locali, in regola con le regole del patto di stabilità, non soggiacciono, di conseguenza, al divieto di assunzione"..... La questione involgente il comune di Isola della Scala nella quale "le operazioni di mobilità, in uscita e in entrata, non sono caratterizzate da reciprocità e neppure risultano contestuali, interessando, in un arco temporale non ravvicinato, tre diverse Amministrazioni comunali, non consente di verificare se tutti gli enti coinvolti, al momento in cui hanno deliberato le operazioni di mobilità, siano o meno soggetti a vincoli di assunzione, restando, quindi, indimostrata la neutralità finanziaria dell'istituto anche a livello di comparto". "il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto di stabilità</i>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<i>legge n. 112 del 2008, sia riferibile anche alle operazioni di mobilità in entrata</i>		<i>interno, ex art. 76, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, sia riferito anche alle operazioni di mobilità in entrata</i>
Comune di San Chirico Raparo	Basilicata, delibera n. 12/2010/PAR, del 28 aprile 2010	<p><i>Progressioni in carriera del personale, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 150/2009.</i></p> <p>La Sezione rimettente, anziché concludere nel senso della inammissibilità e della conseguente restituzione degli atti all'ente ha rilevato la presenza di due opposte interpretazioni in ordine alla pregiudiziale tematica (concetto di contabilità pubblica): una sulla base delle proprie similari argomentazioni, della sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione n. 104/2009) che si è pronunciata per l'inammissibilità; l'altra, di contro, della sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 375/2010), che ispirandosi ad una più ampia accezione della nozione di contabilità pubblica, coincidente con quella emergente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno patrimoniale, ha, invece, reso, con il parere nel merito. Da qui l'esigenza di chiedere alla SS RR una chiarimento circa la portata ed il contenuto del concetto di contabilità pubblica.</p>	54/2010	<p>La nozione di contabilità pubblica intesa ai fini dell'ammissibilità oggettiva delle richieste di parere, in primo luogo "assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli". In base alla delineata configurazione, il concetto di contabilità pubblica – di cui l'istituto del bilancio rappresenta l'aspetto principale – consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.....La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.</p> <p><i>Si vuole in tal modo evidenziare come talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) – in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio..... ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla "contabilità pubblica" – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio</i></p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
Regione Piemonte	Piemonte, delibera n. 25/2010/SRCPIE/ PAR, del 25 marzo 2010	<p>Patto di stabilità, art. 77-ter, comma 11, DL n. 112/2008, circa il potere della Regione di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità tra gli enti locali della Regione (orizzontale) ovvero tra questi e la Regione stessa (verticale); Disapplicabilità dell'art. 77-bis del DL 112/2008.</p> <p>In particolare:</p> <p>1.se l'art. 77ter, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, potesse essere interpretato nel senso di consentire alle Regioni, oltre la rimodulazione degli obiettivi degli enti locali ricadenti nel proprio territorio, anche la previsione di interventi compensativi, a valere sul proprio bilancio, fermo restando l'obiettivo cumulato regionale e locale.</p> <p>2. se fosse consentita alle Regioni che avessero dato attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 77ter, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, di disapplicare per gli enti locali del proprio territorio la regola di cui al comma 12 dell'art. 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ossia sia la regola che impone che <i>"il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del Patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa..."</i> in modo tale che <i>"...sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo"</i>.</p>	55/2010	<p><i>".....la disciplina del Patto di stabilità interno si configura attualmente ancora in maniera nettamente distinta per le Regioni e gli enti locali. Per le prime il limite è costruito come tetto di spesa sia in termini di cassa che di competenza, mentre per i secondi l'obiettivo è calcolato in termini di competenza mista. Una possibilità di compensazione basata su un'interpretazione estensiva dell'articolo 77 potrebbe comportare, peraltro, variazione indesiderate dei saldi di finanza pubblica"</i></p> <p><i>"...in base al comma 11 dell'articolo 77-ter del D.L 112/08 non siano possibili adattamenti delle regole del Patto di stabilità da parte delle Regioni tali da consentire compensazione di tipo verticale tra Regioni e Enti locali assunte in maniera autonoma, al di là di espresse previsioni introdotte da leggi statali e che, inoltre, nel caso di attuazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo 77ter, con rimodulazione degli obiettivi degli enti locali ricadenti nel territorio regionale, il bilancio di previsione degli enti locali debba comunque dar conto dell'osservanza degli obiettivi del Patto prevista dalla legge statale.."</i></p>
Provincia di Verona	Veneto, delibera n. 80/2010/PAR del 29 giugno 2010	Applicabilità agli enti locali dell'art. 61, comma 9, della L. 6 /8/2008, n. 133 in materia di compensi ai dipendenti pubblici per attività di componente, o segretario, del collegio arbitrale.	58/2010	<p><i>"....il comma 9 dell'art. 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, debba trovare applicazione anche nei confronti degli enti locali...."</i></p> <p><i>".....fermo restando che nulla debba essere versato al bilancio dello Stato da parte degli enti territoriali, il 50 per cento del compenso spettante al dipendente per l'attività di componente o segretario del collegio arbitrale o di collaudo debba essere riassegnato dall'amministrazione territoriale ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente"</i></p>
Comune di Baressa	Sardegna, delibera n. 70/2010/PAR,	<i>"Se sia corretto, ai sensi dell'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006 e alla luce</i>	59/2010	<i>....."Relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 562 della</i>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
	dell'8 settembre 2010	<i>della delibera della Corte dei conti Sezione delle autonomie n. 21 del 9 novembre 2009 (secondo cui tale articolo è da interpretare nel senso che nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente non siano da comprendere quelle derivanti da trasferimenti per mobilità) definire le procedure concorsuali già avviate per la copertura dei posti resisi vacanti per trasferimento per mobilità verso altro ente in periodo antecedente all'adozione di tale delibera, trasferimento concesso sulla scorta del parere della Corte dei conti della Regione Sardegna”.</i>		<i>legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali”.</i>
Comune di Treviso	Veneto, delibera n. 36/2010/PAR, del 22-23 marzo 2010.	Termine prescrizione da applicare ai rimborsi della quota della tariffa del servizio idrico integrato relativa al servizio di depurazione in ragione degli effetti prodotti dalla sentenza d Costituzionale n. 335 del 2008, nonché in merito alla necessità di un'istanza scritta dell'utente e di un'adeguata documentazione probatoria per poter procedere agli stessi.	60/2010	<p><i>“...Sono, evidentemente, questioni che non attengono all'applicazione della disciplina che regola l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, e che non riflettono neanche problematiche interpretative relative a statuizioni strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica posti dal legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Trattasi, invece, di quesiti riguardanti rapporti intersoggettivi fra l'Ente e gli utenti del servizio idrico, regolati da principi e norme civilistiche....”.....</i></p> <p><i>“non rientrano nell'ambito della "materia di contabilità pubblica", di cui all'art. 7, comma legge 5 giugno 2003, n. 131, gli specifici quesiti sottoposti dal Comune di Treviso concernenti il termine prescrizione da applicare ai rimborsi della quota della tariffa del servizio idrico integrato relativa a servizi di depurazione e l'obbligo, per i Comuni interessati, di procedere alla restituzione della suddetta quota di tariffa solo in presenza di un'istanza scritta dell'utente e di adeguata documentazione probatoria. La richiesta in esame è pertanto da ritenersi inammissibile”....</i></p>
Comune di Bordighera	Liguria, delibera n. 75/2010/PAR dell'8 settembre 2010	Interpretazione dell'art. 77-bis, comma 22 della L. 133/2008 (di conv. Del DL n. 112/2008), concernente gli effetti finanziari delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente, sugli obiettivi dell'anno in cui le misure vengono attuate. In particolare il quesito riguarda: <i>“l'esatta portata quantitativa dell'art. 77-bis, comma 22, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con la legge 6 agosto 2008, n. 133,</i>	61/2010	<p><i>....”- l'obiettivo perseguito dal legislatore con la norma contenuta nel co. 22 dell'art. 77 bis, del decreto legge n. 112, implichi che oltre alle limitazioni alla ordinaria attività amministrativa derivante dalla riduzione della spesa e dal divieto di assunzione, sia stato introdotto un ulteriore effetto sanzionatorio prevedendo che l'effetto finanziario riconducibile alle predette limitazioni non sia conteggiato ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Patto;</i></p> <p><i>- il legislatore, tuttavia, non abbia definito in via preventiva le modalità di quantificazione dell'effetto finanziario da non conteggiare ai fini degli obiettivi del Patto;</i></p> <p><i>- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Decreto n. 60940 del 14 luglio 2010, abbia indicato una metodologia di quantificazione, senza escludere, però, che gli enti possano, nell'ambito della loro autonomia e responsabilità, apportare variazioni nei criteri di calcolo, semprechè le stesse siano idonee a garantire il rispetto dell'obbiettivo;</i></p> <p><i>- ciascun ente sia tenuto, quindi, a definire in via preventiva i</i></p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<p>secondo cui gli effetti finanziari delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate”.</p>		<p><i>criteri che intende adottare, tenendo conto che non vi è alcuna discrezionalità nella determinazione dei riflessi finanziari della sterilizzazione della sanzione ai fini del calcolo del saldo finanziario, e che, pertanto, partendo dai dati relativi alle entrate (primi Tre Titoli delle entrate e quota parte dei proventi derivanti da permessi a costruire che si intende utilizzare per la spesa corrente, ove consentito dal legislatore) e alle spese correnti contenuti nel bilancio pluriennale approvato prima dell'inizio dell'esercizio nel quale gli obiettivi del Patto non sono stati raggiunti, le variazioni da apportare alla spesa corrente tendenziale dovranno essere determinate tenendo conto delle sole modifiche alle previsioni di entrata e di spesa dipendenti da elementi oggettivi e comunque, indipendenti, dall'applicazione delle sanzioni stesse;</i></p> <p><i>- ogni eventuale correzione che venga effettuata applicando altri criteri dovrà essere adeguatamente motivata in relazione all'effettivo perseguimento della finalità indicata dal co. 22 dell'art. 77 bis del decreto-legge n. 112;</i></p> <p><i>- ogni ente sia tenuto ad indicare i criteri seguiti per la determinazione della sanzione e l'effettivo risultato conseguente alla sua applicazione nell'ambito del rendiconto relativo all'esercizio nel quale è stata applicata la sanzione”</i></p>
<p>Comune di Castelfidardo</p>	<p>Marche, delibera n. 644/2010/PAR del 7 settembre 2010</p>	<p>Modalità applicative dell'art. 71 del DL 112/2008 (assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni) alla luce della Sent. Corte Cost. n. 207/2010.</p> <p>In particolare: <i>..”non si tratta, nella specie, di stabilire a quale soggetto (Comuni o Aziende sanitarie locali) debba essere posto a carico l'onere delle visite fiscali (questione definita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 207/2010 e di cui il Collegio non può che prendere atto), poiché certamente, in tal caso, la questione sfuggirebbe alla competenza del Collegio; si tratta, piuttosto, di valutare, sulla base del tenore del quesito, quali siano le ricadute sui bilanci degli enti locali di una pronuncia caducatoria della Corte costituzionale (sentenza n. 207/2010) il cui effetto è, nella specie, quello dell'accollo ab origine sui bilanci delle amministrazioni richiedenti degli oneri finanziari delle visite fiscali; sicché il thema decidendum prospettato dalla Sezione regionale per le Marche concerne propriamente le decorrenze e le modalità di pagamento</i></p>	<p>62/2010</p>	<p><i>....”la decorrenza degli oneri derivanti da richieste di rimborso di prestazioni già effettuate dalle aziende locali, in base ai principi generali in tema di sentenze di illegittimità costituzionale deve essere fatta risalire al momento di entrata in vigore della normativa caducata stante la portata “retroattiva” delle sentenze di annullamento della Corte costituzionale;</i></p> <p><i>c) che, per gli enti locali, le modalità di copertura degli oneri, in caso di richiesta di rimborso, è costituita dalle ordinarie risorse di bilancio, in quanto l'esercizio sul quale detti oneri potranno gravare non può essere anteriore al 2010, poiché solo a decorrere da tale esercizio, tuttora in corso, le aziende sanitarie potranno avere titolo a presentare richieste di rimborso dei costi connessi alle prestazioni per visite fiscali effettuate in base alla normativa caducata dalla sentenza n. 207 del 2010;</i></p> <p><i>d) che il Governo, in base all'art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, potrà valutare, in relazione alla consistenza degli oneri da visite fiscali gravanti sulle amministrazioni pubbliche (inclusi quelli derivanti dalle eventuali pretese creditorie delle aziende sanitarie) l'adozione di apposite iniziative legislative specie per quanto riguarda i profili di copertura di detti oneri.”</i></p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<i>degli oneri per le visite fiscali disposte dal Comune richiedente per le assenze del proprio personale.”...</i>		
Comune di Jesi (Ancona)	Marche, delibera n. 722/2010/PAR, del 26 ottobre 2010	<p><i>a) se rientri nel concetto di contabilità pubblica di cui all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e quindi se sia ammissibile la richiesta di parere concernente il quesito sottoposto alla Sezione dal Comune di Jesi, relativo alle spese per l'iscrizione all'albo degli avvocati (art. 3, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578);</i></p> <p><i>b) se rientri, ex art. 7, comma 8, della legge citata n. 131 del 2003, nella competenza della Sezione regionale di controllo esprimere avviso in merito a quesiti riferiti a casi concreti limitatamente ai profili di stretta interpretazione normativa;</i></p> <p><i>c) se, in caso di ammissibilità del quesito, le spese relative all'iscrizione alla sezione speciale dell'albo degli avvocati, finalizzate all'esclusivo patrocinio a vantaggio dell'amministrazione, debbano essere poste a carico del privato (conformemente alla giurisprudenza contabile: Corte conti, Sez. Toscana, parere n. 11/2008) oppure, secondo quanto ritenuto dalla Corte di cassazione (Cass. Lavoro n. 3928/2007), delle amministrazioni locali.</i></p>	1/2011	<i>...”la questione sia inammissibile per carenza delle caratteristiche indicate nella citata deliberazione, in quanto, come d'altro canto la stessa Sezione riconosce (pag. 6), la questione prospettata – concernente l'individuazione del soggetto (avvocato o amministrazione locale) sul quale dovrebbero gravare le spese per l'iscrizione all'albo degli avvocati (art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) – solo indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della “contabilità pubblica”, presupponendo la risoluzione di una questione di stretta interpretazione normativa, che esorbita, per le ragioni sopra dette, dal perimetro che delinea l'ambito della competenza consultiva della Sezione”...</i>
Comune di Bordighera (Imperia)	Liguria, delibera n. 79/2010/PAR, del 14 ottobre 2010	Il comune ha chiesto alla Sezione di far conoscere se, tenuto conto dell'obbligatorietà della copertura integrale del costo per il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia possibile deliberare l'aumento delle tariffe della tassa per i rifiuti solidi urbani (TARSU) entro il termine dell'assestamento generale del bilancio al fine di garantire la copertura del costo del servizio,	2/2011	<i>....”In considerazione della vigente disciplina statale in tema di variazioni di tariffe della Tassa per i rifiuti solidi urbani (TARSU), se ne deve concludere che non sono ammissibili variazioni di tariffe di detto tributo successivamente all'approvazione del bilancio di previsione.....”</i>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
Comune di Sant'Ippolito (Pesaro e Urbino)	Marche, delibera n. 696/2010/PAR, del 7 settembre 2010	<p>....”A) <i>Se per i comuni non soggetti al patto di stabilità si applichi o meno l’art. 14, comma 9, del DL 78/2010, che ha modificato il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e che prevede la regola del turnover del 20%, o se prevalga la specificità del comma 562 dell’art. 1 della legge 296/2006, secondo cui possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, impregiudicata l’eventuale valutazione di compatibilità con il quadro costituzionale di riferimento delineato in base ai principi affermati con sentenza 390/2004 dalla Consulta.</i></p> <p>B) <i>Se debba essere considerato criterio generale che le spese di personale, anche per gli enti non soggetti al patto di stabilità, quando sono sostenute da soggetti esterni ai quali, a vario titolo, è affidato il perseguimento di finalità istituzionali del Comune, debbano essere riferite all’ente suddetto a prescindere dall’esistenza di norme specifiche in tal senso, considerato che sia l’art. 76, comma 1, del DL 112/2008, convertito nella legge 133/2008, oggi abrogato, che integrava l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia l’art. 14, comma 7, DL 78/2010, che introduce il comma 557 bis all’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sembrano riferirsi esclusivamente agli enti soggetti al patto di stabilità e fanno esclusivo riferimento ai soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque</i></p>	<u>3/2011</u>	<p>....”<i>Per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno permane la specifica disciplina disposta dall’art. 1, comma 562 della legge 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall’art. 14, comma 9, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 si applica limitatamente al generale vincolo relativo all’incidenza delle spese di personale su quelle correnti.</i></p> <p><i>Si rinviene un tendenziale principio nell’ordinamento inteso a rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa per il personale tra ente locale e soggetto a vario titolo partecipato a fini di rendere più trasparente la gestione delle risorse e di evitare possibili elusioni delle disposizioni di contenimento della spesa, principio da declinare in coerenza ai parametri normativi specificamente definiti e nel rispetto delle disposizioni vincolistiche previste.</i></p> <p><i>Ciò definito con riguardo alle questioni riportate, ritengono comunque queste SS.RR., che talune problematiche più generali, desumibili dalle fattispecie esaminate nelle pronunce di orientamento, ove di rilievo per il quadro finanziario e giuridico - istituzionale sotteso, possano trovare ingresso anche nelle specifiche attività di referto al Parlamento in materia di coordinamento di finanza pubblica e di costo del lavoro pubblico (art. 60 del d.lgs. n. 165 del 2001), attività che ad esse stesse SS.RR. competono”.</i></p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<p>facenti capo all'ente. C) Se tra gli enti "comunque facenti capo all'ente" di cui al comma 557 bis all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, debbano essere considerati anche quelli autonomamente soggetti al rispetto di una disciplina autonoma in materia di patto di stabilità e vincolo di spese del personale..."</p>		
<p>Comune di Sesta Godano (Provincia della Spezia)</p>	<p>Liguria delibera n. 82/2010/PAR, del 5 novembre 2010</p>	<p>....."se, nei confronti di un ente non sottoposto al patto di stabilità interno, nell'ipotesi di cessazione di personale per collocamento a riposo o altra causa, il turn over nel triennio 2011-2013 possa avvenire nel limite numerico e di spesa corrispondente alle cessazioni al servizio complessivamente intervenute nell'anno precedente, come disposto dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, ovvero debba essere necessariamente limitato al 20 per cento dei valori sopraindicati, ai sensi dell'art. 76, comma 7 seconda parte, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall'art. 14, comma 9, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".</p>	<p>4/2011</p>	<p>...."Risulta da queste Sezioni Riunite già affrontata e risolta una analoga questione concernente i limiti alle assunzioni di personale a tutt'oggi vigenti, per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno, originata da una richiesta di parere formulata dal Comune di S. Ippolito alla Sezione regionale per le Marche. La specifica problematica all'esame può, dunque, trovare agevole composizione alla luce di quanto affermato nella delibera n. 3/CONTR/11 depositata in pari data, nel senso cioè di ritenere che "per i comuni di minori dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011-2013 sono quelli contenuti nell'articolo 1, comma 562 della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall'articolo 14, comma 10, del DL n. 78 del 2010. Il comma 9 del citato articolo 14 trova applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte in cui pone un divieto assoluto di assunzioni – da intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno - nei quali il rapporto fra la spesa di personale e quella corrente sia pari o superiore alla percentuale indicata".</p>
<p>Comune di Monteciccardo (Pesaro e Urbino)</p>	<p>Marche, delibera n. 721/2010/PAR del 9 novembre 2010</p>	<p>In particolare:"se a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, la disposizione di cui all'articolo 19, comma 8, della legge 448/2001 dispieghi pienamente i propri effetti e se in applicazione di tale disposizione il comune possa derogare ai limiti di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 in sede di attuazione del piano occupazionale approvato..."</p>	<p>5/2011</p>	<p>..."per gli enti locali non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno, non si rinviene nell'attuale panorama normativo alcuna possibilità di deroga alla disciplina di contenimento della spesa di personale, disposta dall'art. 1, comma 562 della legge 296/2006. L'art. 19 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è attualmente vigente, ma nel richiamare la ratio di contenimento della spesa di personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, quale principio informatore dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, impone, nel caso in cui l'ordinamento consenta eventuali deroghe (attualmente non sussistenti) l'obbligo di motivazione e l'obbligo in capo all'organo di revisione di accertare la sussistenza di una motivazione adeguata ed analitica."</p>
<p>Comune di Montemarciano (Ancona)</p>	<p>Marche, delibera n. 786/2010/PRSE,</p>	<p>Nell'esame del bilancio preventivo ex art.1 comma 166 e ss. della legge 23</p>	<p>6/2011</p>	<p>..."La disciplina legislativa relativa al Patto di stabilità interno rientra fra le disposizioni di coordinamento della finanza pubblica ed è applicativa di principi diretti a favorire il rispetto</p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
	del 9 novembre 2010	<p>dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), è emerso che il comune non ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2009 e che, pur avendo tenuto conto, nelle previsioni per il 2010, delle conseguenti sanzioni, potrebbe verosimilmente non rispettare il patto di stabilità 2010.</p> <p>In particolare la questione riguarda la possibilità dell'ente di non considerare ai fini del calcolo degli obiettivi del patto la propria quota parte di spese in conto capitale sostenute per fronteggiare una calamità naturale a seguito dell'adempimento delle prescrizioni contenute in un ordinanza di protezione civile.</p>		<p><i>degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed è pertanto norma di stretta interpretazione che definisce in modo univoco quali siano le voci che devono essere utilizzate per effettuare il calcolo dell'obiettivo che ciascun ente locale deve raggiungere, sia in relazione alla spesa corrente che a quella relativa agli investimenti, prevedendo, altresì, alcune specifiche eccezioni (art. 77 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La rigidità del meccanismo della competenza mista adottato dal legislatore a partire dall'anno 2007, che prevede che ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Patto siano considerate le spese correnti impegnate nell'anno di riferimento e le spese di investimento pagate nell'esercizio di riferimento, indipendentemente dall'anno di impegno, ha comportato e comporta tuttora per alcuni enti locali problemi che, in parte, sono stati affrontati dal legislatore nella ambito della disciplina introdotta per il triennio 2011 - 2013. Tuttavia, la disciplina normativa applicabile nell'esercizio 2010 è netta nel definire le modalità di calcolo e le esclusioni posto che, in relazione alla questione all'esame, risulta espressamente precisato che "Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello statodi emergenza.</i></p> <p><i>L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse" (art. 77, bis, co. 7 bis del DL n. 78, conv. in legge n. 133).</i></p> <p><i>In base alla disciplina normativa deve ritenersi che la spesa pagata da un ente locale per spese in conto capitale effettuate con risorse proprie, anche se riconducibile ad un evento esterno quale una calamità naturale in relazione alla quale sia stata emanata un'Ordinanza di protezione civile, debba essere conteggiata ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Patto."</i></p>
Provincia di Ancona	Marche, delibera n. 723/2010/PAR del 9 novembre 2010	<p>1. Se le spese aventi specifico vincolo di destinazione, quali quelle provenienti da programmi comunitari per fondi strutturali (FSE, FESR) e da privati (ad esempio fondazioni bancarie), nonché da fondi ministeriali a destinazione vincolata debbano essere incluse nel novero delle spese per studi ed incarichi di consulenza da assoggettare al limite di contenimento al 20% della spesa relativa all'esercizio 2009 previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010.</p> <p>2. Esatta interpretazione del concetto di "spesa sostenuta" nell'anno 2009 rilevante ai fini del calcolo del limite del 20% secondo la disposizione citata;</p> <p>3. Se detta spesa debba</p>	7/2011	<p><i>...."La programmazione delle spese per incarichi di studio e consulenze per l'annualità 2011, ove dovesse agganciarsi al parametro della cassa, potrebbe assumere carattere aleatorio, in ragione della casualità dell'entità delle liquidazioni effettuate dalle amministrazioni locali nell'anno 2009, in ragione del fisiologico scarto temporale fra l'affidamento dell'incarico e il pagamento del corrispettivo concordato. Assumere a riferimento il dato di cassa relativo all'anno 2009 potrebbe non essere funzionale alle esigenze di contenimento della spesa sottesa al decreto legge n. 78 del 2010. Mentre la spesa sostenuta per l'anno 2009 per consulenze e studi ha costituito oggetto di una specifica programmazione, in coerenza con le disposizioni regolamentari adottate dai singoli enti, il dato relativo a quanto materialmente pagato nel corso della suddetto esercizio potrebbe dipendere da circostanze fortuite. Il concetto di "spesa sostenuta nell'anno 2009", pertanto, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità. Con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Diversamente si finirebbe con l'impedire le spese per studi o consulenze, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all'ente locale (stante la provenienza comunitaria, statale o privatistica delle risorse), in ossequio al principio della universalità del bilancio ed al rispetto del tetto di spesa programmato. Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall'impatto</i></p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		intendersi come spesa impegnata in base al criterio di competenza o come spesa pagata in base al criterio di cassa.		sul bilancio dell'ente. Viceversa, atteso che le suddette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell'ente locale, non v'è ragione di includere nel computo delle spese per studi e consulenze quanto finanziato con le risorse dianzi indicate. Pertanto le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non devono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010. Tale esclusione, ovviamente, non incide sul principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, per i quali, invece, la provenienza dei finanziamenti per attività comunque riconducibili all'interno delle funzioni istituzionali deve ritenersi indifferente."
Comune di Quarrata (Pistoia)	Toscana, delibera n. 170/2010/PAR del 17 novembre 2010	<p>Disapplicazione dell'art. 15 della L. 836/73 e art. 8 della L. 417/78 inerenti il rimborso delle spese per missioni autorizzate, con auto del dipendente, nel limite del quinto del costo del carburante, alla luce dell'art. 6, comma 12 della L. 122/10. In particolare:</p> <p>1. se la norma dell'art. 6 si applichi anche agli enti locali, e di conseguenza se sussista o meno la disapplicazione dell'art. 41, comma 4 del CCNL 14/09/2000 degli enti locali nella parte in cui prevede il rimborso di un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km percorso e l'eventuale conseguente disapplicazione dell'art. 43 del medesimo contratto nella parte in cui prevede a carico dell'ente la stipula di una polizza a favore dei dipendenti autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio.</p> <p>2. Nel caso se l'ente può autorizzare i propri dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio, senza rimborso con indennità chilometrica e con sollevamento da qualsiasi responsabilità da parte dell'amministrazione.</p> <p>3. Se l'ente debba recedere dalla polizza assicurativa Kasko attualmente in corso e se debba procedere o meno all'aggiudicazione della polizza attualmente pendente.</p> <p>4. Se, al contrario, le abrogazioni di cui sopra,</p>	8/2011	<p>La Sezione remittente, ritiene che la sopravvivenza dell'art. 9 della legge n. 417 del 1978 ammetterebbe l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte del dipendente, ai soli fini della copertura assicurativa e senza alcun diritto al rimborso delle spese per carburante e per pedaggi autostradali.</p> <p>....."le Sezioni Riunite aderiscono all'interpretazione resa dalla Sezione regionale della Toscana. Opinando diversamente, l'art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 non avrebbe introdotto alcuna innovazione. Anche nel sistema pregresso, l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un'accurata valutazione dei benefici per l'ente (in merito, ad esempio al risparmio delle spese di pernottamento ove la località non potesse essere raggiunta nell'arco della giornata ovvero al costo del trasporto di documenti e materiali). Ritenere che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio legittimi comunque il dipendente a conseguire il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a neutralizzare l'intento di riduzione della spesa sotteso all'art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010.</p> <p>In senso conforme all'interpretazione già resa dalla Sezione regionale della Toscana milita la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36, secondo cui "le disposizioni in esame non si applicano al personale adibito a funzioni ispettive...nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli", viceversa per il personale impegnato in funzioni diverse "l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio". Il legislatore ha pertanto ritenuto prevalente l'esigenza del contenimento della spesa per le missioni del personale.</p> <p>Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.</p> <p>Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.</p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		impediscano di fatto l'autorizzazione da parte del comune ad utilizzare il mezzo proprio per missioni da parte del dipendente		
Comune di Monteriggioni	Toscana, delibera n. 171/2010/PAR, del 17 novembre 2010	Se l'art. 6 comma 12 del D.L. 31-05-2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, sia riferito anche al trattamento previsto dall'art. 45, comma 2 del CCNL 16 maggio 2001 per i segretari Comunali e Provinciali titolari di segreteria convenzionata, relativamente al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili per l'accesso alle diverse sedi.	9/2011". <i>le Sezioni Riunite ritengono che l'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali non sia stato reso inefficace dall'entrata in vigore dell'art.6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 stante la diversità della fattispecie. L'art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall'art.45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L'art.45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra "i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione" dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court. Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art.6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l'inefficacia dell'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata".</i>
Comune di Udine	Friuli Venezia Giulia deliberazione n. 342/2010/PAR del 15 dicembre 2010	Possibilità per un ente locale di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per posti in dotazione organica ex art. 110, comma 1 del TUEL anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, che ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche l'applicazione dei commi 6 e 6-bis dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, e, in caso positivo, quale sia la percentuale massima di incarichi ritenuta applicabile.	12/2011La questione sottoposta alle Sezioni riunite concerne pertanto, più propriamente, la diretta applicabilità agli enti territoriali, limitatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto previsti nell'art. 110, comma 1 del TUEL, delle disposizioni contenute nell'art. 19, commi 6 e 6bis del d.lgs. 165/2001, malgrado il richiamo, contenuto nell'art. 27 del d.lgs. 165/2001 e nell'art. 111 del TUEL, alla autonomia statutaria e organizzativa riconosciuta agli enti locali. Soccorre al riguardo il principio, sotteso a più di una disposizione dello stesso d.lgs. 150/2009, in base al quale si considerano direttamente applicabili le norme che contengono i principi di carattere generale, escludendo, per contro, la immediata applicabilità delle norme che introducono modalità operative o misure di dettaglio. E che le disposizioni dettate dall'art. 19, comma 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001 debbano essere considerate espressione di principi di carattere generale discende, in primo luogo, dalla interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 324/2010. La Consulta, eliminando ogni incertezza, ha, infatti dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Piemonte, Toscana e Marche, in ordine all'art. 40, comma 1, lett. f del d.lgs. 150/2009, confermando l'applicazione immediata e diretta delle citate norme sia nell'ordinamento delle Regioni sia in quello degli enti locali, cui spetta pertanto un corrispondente obbligo di adeguamento....."."La disciplina dettata dall'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 va infatti considerata nel suo complesso proprio alla luce dei principi indicati dal legislatore nella legge

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
				<p><i>delega n. 15/2009 volti, in particolare, a ridefinire la disciplina relativa al conferimento degli incarichi a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, della quota della dotazione organica entro la quale sia consentito affidare detti incarichi. Tale interpretazione risulta, inoltre, in linea con la più recente giurisprudenza, anche costituzionale, che, nell'obiettivo di rafforzare il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo (spettanti agli organi di governo) e le funzioni di gestione amministrativa (spettanti alla dirigenza), ha espresso un orientamento restrittivo nei confronti della c.d. "dirigenza fiduciaria", privilegiando, per l'accesso alla dirigenza, il ricorso a procedure selettive pubbliche e, per il conferimento dei relativi incarichi, la dirigenza di ruolo.</i></p> <p><i>..... Quanto alle concrete percentuali applicabili, queste Sezioni Riunite, condividono l'orientamento seguito dalle Sezioni regionali di controllo per la Puglia e per il Veneto. Considerato quindi che la contrattazione collettiva di comparto non prevede la distinzione tra dirigenza di prima e di seconda fascia, appare ragionevole applicare la percentuale dell' 8% in considerazione del fatto che la percentuale più elevata è prevista per la dirigenza statale di prima fascia, ovvero addetta ad uffici di livello dirigenziale generale, che non trova previsione equipollente nell'amministrazione locale.</i></p> <p><i>Va conseguentemente esteso agli enti locali anche il meccanismo di computo dei limiti percentuali della dotazione organica (art. 19, comma 6 bis del d.lgs. 165/2001) che, superando le precedenti incertezze, ha definitivamente precisato le modalità applicative in base alle quali il quoziente derivante dall'applicazione di tale percentuale, deve essere arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.</i></p>
<p>Comune di Mondovi</p>	<p>Piemonte Deliberazione n. 75/2010/PAR del 24 novembre 2010.</p>	<p>Possibilità per un ente locale di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per posti in dotazione organica ex art. 110, comma 1 del TUEL anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, che ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche l'applicazione dei commi 6 e 6-bis dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, e, in caso positivo, se vi sia la possibilità per l'ente, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, di definire limiti percentuali massimi diversi da quelli previsti dall'art. 19 del d.lgs. 165/2001 prevedendo in ogni caso la possibilità di</p>	<p>13/2011</p>	<p><i>.....La questione sottoposta alle Sezioni riunite concerne pertanto, più propriamente, la diretta applicabilità agli enti territoriali, limitatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto previsti nell'art. 110, comma 1 del TUEL, delle disposizioni contenute nell'art. 19, commi 6 e 6bis del d.lgs. 165/2001, malgrado il richiamo, contenuto nell'art. 27 del d.lgs. 165/2001 e nell'art. 111 del TUEL, alla autonomia statutaria e organizzativa riconosciuta agli enti locali. Soccorre al riguardo il principio, sotteso a più di una disposizione dello stesso d.lgs. 150/2009, in base al quale si considerano direttamente applicabili le norme che contengono i principi di carattere generale, escludendo, per contro, la immediata applicabilità delle norme che introducono modalità operative o misure di dettaglio. E che le disposizioni dettate dall'art. 19, comma 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001 debbano essere considerate espressione di principi di carattere generale discende, in primo luogo, dalla interpretazione data dalla Corte Costituzionale</i></p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		far ricorso ad almeno un incarico dirigenziale a contratto.		<p><i>nella recente sentenza n. 324/2010. La Consulta, eliminando ogni incertezza, ha, infatti dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Piemonte, Toscana e Marche, in ordine all'art. 40, comma 1, lett. f del d.lgs. 150/2009, confermando l'applicazione immediata e diretta delle citate norme sia nell'ordinamento delle Regioni sia in quello degli enti locali, cui spetta pertanto un corrispondente obbligo di adeguamento.....".</i></p> <p><i>....."La disciplina dettata dall'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 va infatti considerata nel suo complesso proprio alla luce dei principi indicati dal legislatore nella legge delega n. 15/2009 volti, in particolare, a ridefinire la disciplina relativa al conferimento degli incarichi a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, della quota della dotazione organica entro la quale sia consentito affidare detti incarichi. Tale interpretazione risulta, inoltre, in linea con la più recente giurisprudenza, anche costituzionale, che, nell'obiettivo di rafforzare il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo (spettanti agli organi di governo) e le funzioni di gestione amministrativa (spettanti alla dirigenza), ha espresso un orientamento restrittivo nei confronti della c.d. "dirigenza fiduciaria", privilegiando, per l'accesso alla dirigenza, il ricorso a procedure selettive pubbliche e, per il conferimento dei relativi incarichi, la dirigenza di ruolo.</i></p> <p><i>..... Quanto alle concrete percentuali applicabili, queste Sezioni Riunite, condividono l'orientamento seguito dalle Sezioni regionali di controllo per la Puglia e per il Veneto. Considerato quindi che la contrattazione collettiva di comparto non prevede la distinzione tra dirigenza di prima e di seconda fascia, appare ragionevole applicare la percentuale dell' 8% in considerazione del fatto che la percentuale più elevata è prevista per la dirigenza statale di prima fascia, ovvero addetta ad uffici di livello dirigenziale generale, che non trova previsione equipollente nell'amministrazione locale.</i></p> <p><i>Va conseguentemente esteso agli enti locali anche il meccanismo di computo dei limiti percentuali della dotazione organica (art. 19, comma 6 bis del d.lgs. 165/2001) che, superando le precedenti incertezze, ha definitivamente precisato le modalità applicative in base alle quali il quoziente derivante dall'applicazione di tale percentuale, deve essere arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque.</i></p>
Comune di Agnone	Molise deliberazione n. 84/2010/PAR del 15 dicembre 2010.	Possibilità per un ente locale di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per posti al di fuori della dotazione organica ex art. 110, comma 2 del TUEL anche dopo l'entrata in vigore del	14/2011	<p><i>....."La disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 110 del TUEL appare riferibile ad una fattispecie del tutto diversa da quella disciplinata dal comma precedente, in quanto volta a sopperire, come nel caso del Comune di Agnone, ad esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l'opportunità di affidare funzioni, anche dirigenziali, extra dotationem e quindi al di là</i></p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		d.lgs. 150/2009 che ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche l'applicazione dei commi 6 e 6bis dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001.		<p>delle previsioni della pianta organica dell'ente locale che, invece, cristallizza il fabbisogno ordinario di risorse umane. La possibilità riconosciuta agli enti territoriali, in ragione della propria autonomia organizzativa, di reperire dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva al di fuori della dotazione organica rappresenta dunque un peculiare strumento gestionale di grande flessibilità che, calibrato alle esigenze strutturali degli enti locali, appare funzionale soprattutto agli enti di ridotte dimensioni. La diversità della ipotesi normativa in esame si rintraccia inoltre nella diversa disciplina che, a fronte della massima discrezionalità fino ad oggi concessa agli enti locali nell'affidare incarichi a termine nell'ambito dei posti in dotazione organica, circonda di maggiori cautele la possibilità di conferire incarichi dirigenziali fuori dotazione organica, imponendo una percentuale massima prevista per legge (5% della dotazione organica sia negli enti ove è prevista la dirigenza che in quelli ove non è prevista) e il possesso di particolari professionalità, non riscontrabili all'interno dell'ente (limitatamente agli enti ove non è prevista la dirigenza). La specificità della fattispecie - che, in quanto non prevista per le amministrazioni dello Stato, non rientra nemmeno nell'ambito della disciplina dettata in materia di dirigenza dall'art. 19 del d.lgs. 165/2001 né nella sua formulazione originaria né a seguito della novella introdotta dal d.lgs. 150/2009 - esclude la configurazione, nel caso all'esame, di una ipotesi di incompatibilità tra norme tali da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione alla luce del rispettivo principio ispiratore (art.15 delle preleggi). Né può ritenersi che la nuova disciplina della dirigenza, dettata esplicitamente per le sole amministrazioni dello Stato (art. 13 del d.lgs. 165/2001), integri un sistema normativo tendenzialmente completo, in considerazione, da un lato, della limitata portata applicativa dell'art. 19, comma 6 ter (che estende agli enti territoriali le sole disposizioni relative alla dirigenza a contratto) e, dall'altro, della riserva statutaria e regolamentare attribuita agli enti territoriali dall'art. 27 del d.lgs. 165/2001 e dall'art. 111 del TUEL.</p> <p><i>In mancanza di una disposizione di abrogazione espressa contenuta nel d.lgs. 165/2001 (come integrato dal d.lgs. 150/2009), la diversa portata precettiva delle disposizioni in conflitto non integra, pertanto, in ossequio ai consolidati canoni ermeneutica, l'abrogazione tacita della disposizione contenuta nell'art. 110, comma 2 del TUEL che risulta pertanto tuttora applicabili".</i></p>
Comune di Pomarance	Toscana Deliberazione n. 214/2010/PAR, del 9 dicembre 2010.	Assunzione, anche in sovrannumero, di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in servizio presso	15/2011"Per tutte le suesposte considerazioni, le Sezioni riunite ritengono che gli oneri connessi al passaggio nei ruoli degli enti locali, soggetti a patto di stabilità interno, degli ex dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, non siano sottratti dalla base

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<p>l'ente locale in posizione di comando, ai sensi dell'art. 9, comma 25, DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Riflessi in materia di quantificazione della spesa di personale degli enti locali soggetti a patto di stabilità interno.</p>		<p><i>di calcolo (spesa di personale) sulla quale sono determinati i limiti di assunzione previsti dall'art. 76, comma 7, DL n. 112/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, DL n. 78/2010, successivamente modificato dall'art. 1, comma 118, legge n. 220/2010, la cui operatività è, però, correlata al riassorbimento del predetto personale in soprannumero, ove esistente, già previsto dall'art. 9, comma 27, DL n. 78/2010".</i></p>
<p>Comuni di Lama, Monte San Giusto, Monteprandone, Porto San Elpidio, Potenza Picena Spinetoli</p>	<p>Marche Delibera n. 841/PAR/2010</p>	<p>Varie questioni interpretative in materia di applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno con riguardo al bilancio di previsione 2010 in sede di controllo sulla sana gestione finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss della Legge 266/2005..</p> <p>1). parametro da assumere ai fini della determinazione della sanzione prevista dal comma 20, lett. a) dell'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 2008 e successive modifiche: in particolare se si debba avere come riferimento il bilancio pluriennale tendenziale 2009- 2011 (indicato a titolo "esemplificativo" nel decreto dirigenziale 14 luglio 2010), oppure, come sostenuto dalla Sezione Lombardia, il bilancio preventivo 2010 o il bilancio preventivo assestato o, al limite, il conto consuntivo (considerato che solo a quel momento sarà definitivo l'importo).</p> <p>2). sempre in relazione al comma 20, lett. a) dell'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 2008 e successive modifiche, richiede inoltre se sia consentito alla Corte dei conti indicare direttamente parametri univoci suscettibili di assicurare uniformità di orientamenti nell'intero territorio nazionale</p> <p>3). In subordine, ove i decreti dirigenziali vengano ritenuti vincolanti per la</p>	<p>16/2011</p>	<p><i>....."a) nell'ambito della discrezionalità consentita dall'art. 77 bis, commi 20 e 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ciascun ente interessato all'applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità interno è tenuto a riferirsi alle indicazioni metodologiche contenute del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 60940 del 14 luglio 2010, relativo al monitoraggio del Patto di stabilità o ad altre individuate dall'ente stesso. Tali modalità devono fondarsi su criteri logici e dimostrarsi idonee a garantire l'esclusione degli effetti sanzionatori nell'ambito della determinazione dell'obiettivo dell'esercizio successivo. Lo svolgimento di questi adempimenti deve comportare che il risultato del patto venga conseguito senza giovare degli effetti delle limitazioni dovute all'applicazione delle sanzioni. Ciò può essere rilevato nell'ambito del rendiconto relativo all'esercizio nel quale sono state applicate la sanzioni.</i></p> <p><i>b).la Corte dei conti può stabilire indirizzi applicativi delle norme rilevanti per la formazione e la gestione del bilancio degli enti locali, potendo essa definire i parametri di esercizio della funzione di controllo; questa facoltà può essere esercitata sia nella sede naturale dell'emanazione delle linee guida, che attraverso atti d'indirizzo;</i></p> <p><i>c).non integrano la figura di grave irregolarità indicata dall'art. 1 comma 167 della legge 24 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006), semplici violazioni formali, ma comportamenti sostanziali quali l'inosservanza dell'obbligo di sottostare alle sanzioni per il mancato rispetto del patto e la mancata esclusione dei miglioramenti così ottenuti in sede di adeguamento agli obiettivi del patto dell'esercizio successivo".</i></p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<p>Corte dei conti, di verificare la sussistenza dei presupposti onde farsi luogo a pronuncia di "grave irregolarità" ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss della legge n. 266 del 2005, atteso il carattere variabile (per espressa indicazione e per conferma dello stesso Ministero) di uno dei parametri rilevanti (il minuendo) per il calcolo degli effetti finanziari delle sanzioni</p> <p>4). Infine se, in sede di valutazione del bilancio di previsione, l'insufficienza del calcolo degli effetti finanziari di sanzioni connesse all'accertata inosservanza del patto per l'anno precedente costituisca di per sé, ed in che limiti, "grave irregolarità" ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss della legge n. 266 del 2005.</p>		
<p>Comune di Rovegno (GE)</p>	<p>Liguria Delibera 125/2010/PAR</p>	<p>“se il combinato disposto degli art. 1 commi 557, 557bis e 562 legge n. 296/2006, in base al quale gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere all’assunzione di personale nel solo limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente, implichi o meno – nel rispetto del contenimento delle spese di personale imposto dalla legge – l’estensione di tale limitazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”.</p>	<p>20/2011</p>	<p>.....con la seconda soluzione interpretativa, alla quale aderisce la Sezione remittente e che queste stesse Sezioni Riunite condividono, si ritiene che l’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma prescinde dal limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell’anno precedente. sostegno di tale seconda interpretazione giova osservare che mentre l’espressione “assunzione di personale” nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo indeterminato riguarda tradizionalmente l’immissione - stabile - in pianta organica del personale, il riferimento alla “instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma” attiene all’avvio di una collaborazione episodica e occasionale, destinata, per sua stessa natura ad esaurirsi al termine del periodo di riferimento.</p> <p>ul piano metodologico, oltre che logico-sistematico, occorre, infatti, tenere distinto l’istituto della “assunzione” a tempo determinato o indeterminato di un lavoratore dipendente da quello della “instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma” mediante conferimento di un incarico professionale ad un soggetto estraneo alla P.A. con contratto avente natura di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 2222 e seguenti del codice civile (Sez. Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, n. 1/2010/P e n. 2/2010/P).</p> <p>Fermo restando il limite della spesa «storica» riferito al 2004, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 557, 557 bis e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e dell’art. 76, comma 7, del DL n. 112 del 2008, all’instaurazione in via temporanea e occasionale di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma anche se non vi siano state corrispondenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente, a condizione</p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
				<p><i>che:</i> <i>detti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma abbiano carattere temporaneo nelle more di un'adeguata programmazione del personale e di una riorganizzazione degli uffici anche in forma associata;</i> <i>l'esercizio di funzioni pubbliche indefettibili venga assicurato -prioritariamente e a regime - mediante la previsione in organico di adeguato e qualificato personale;</i> <i>il ricorso a tali forme di collaborazione non costituisca occasione di elusione dei limiti di spesa previsti in tema di contenimento di spesa pubblica e, in particolare, di incarichi diconsulenza”.</i></p>
<p>Provincia di Genova</p>	<p>Liguria Delibera 119/2010/PAR</p>	<p>A) alla possibilità, da parte dell'Amministrazione, di continuare ad autorizzazione l'utilizzo del mezzo proprio anche successivamente il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010) a seguito dell'intervenuta disapplicazione al personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, nonché delle analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;</p> <p>B) alle modalità, in caso venga data risposta affermativa la primo quesito, dell'eventuale rimborso al dipendente delle relative spese sostenute, anche attraverso una regolamentazione interna che la disciplini sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988.</p>	<p>21/2011</p>	<p>.....con riferimento al primo dei due quesiti posti (possibilità, da parte dell'Amministrazione, di continuare ad autorizzazione l'utilizzo del mezzo proprio) di dover richiamare la propria deliberazione n. 8/CONTR/2011 del 16 dicembre 2010 con la quale è stato chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico.</p> <p>...con riferimento al secondo dei due quesiti, va affermata l'impossibilità per l'Amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988. Tale modo di operare, infatti, costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio del disposto del richiamato art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010.</p> <p>.....al fine anche di evitare i rischi, evidenziati dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria del ricorso a soluzioni applicative che pur formalmente rispettose delle norme si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi), in quanto idonee a pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc.), si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto</p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
Comune di Muravera (CA)	Sardegna Delibera	determinazione della misura del corrispettivo da pagare all'amministrazione comunale per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971	22/2011	<i>le Sezioni Riunite ritengono che il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, su aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge n. 167/1962 o delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865/1971, deve essere determinato dai comuni, su parere del proprio ufficio tecnico, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati, applicando la riduzione del 60 per cento al valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione, ovvero all'art. 37, commi 1 e 2, del DPR n. 327/2001, come modificati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. In ogni caso, il costo dell'area non deve risultare maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà, al momento della trasformazione di cui al comma 47.</i>
Comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro e Urbino)	Marche Delibera 891/2010/PRSE	possibilità di finanziare con mutuo la spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico di un Comune (nella specie: variante generale al Piano Regolatore Generale).	25/2011	<i>.....Queste Sezioni Riunite, in ordine alla prima questione, pur non sottovalutando le possibili analogie, sotto il profilo contabile, fra la spesa per progettazione e quella per la redazione del piano urbanistico di un ente locale e pur considerando che la diversa e consolidata prassi fin qui invalsa abbia potuto trovare giustificazione nella complessità e nell'ambiguità del vigente apparato normativo e tassonomico, ritengono, con particolare riferimento al complessivo contesto macroeconomico, che le disposizioni contenute nell'elenco di cui al citato articolo art. 3, comma 18, della legge 350/2003, vadano lette ed interpretate in senso letterale e restrittivo. Ciò per l'esigenza di assicurare un comportamento gestionale degli enti improntato ad una prassi di assoluto rigore ed in linea con la necessità di garantire il rispetto della regola del pareggio economico del bilancio degli enti locali, che nel nuovo sistema ordinamentale, derivante dalla riforma del titolo V della Costituzione, rappresenta principio cardine della sana gestione finanziaria, a garanzia del rispetto dei complessivi equilibri di finanza pubblica, quali derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Con riferimento alla specifica tipologia di spesa va osservato, in particolare, che il progetto di un'opera pubblica rappresenta di per sé un bene avente un valore commerciale da contabilizzare all'interno dei conti economici degli enti, mentre non sembra possa essere attribuita la medesima valenza all'attività istruttoria destinata a confluire all'interno della delibera approvativa del piano regolatore o di sue varianti. Va posto in luce, altresì, che i principi contabili, predisposti dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, utilizzano una diversa più ampia nozione delle immobilizzazioni immateriali, finalizzata esclusivamente alle modalità di redazione del conto del patrimonio dell'ente, e non già alla individuazione delle spese di investimento finanziabili tramite ricorso all'indebitamento. Rientrano in tale più ampia nozione, così come indicato nel principio contabile n. 3, paragrafo 108 (versione anno 2009), tra l'altro le spese per le elezioni amministrative, le spese di ricerca compresi gli studi di fattibilità e, per quanto interessa il caso all'esame, anche le spese per il PRG.</i> <i>le Sezioni riunite ritengono che la spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico non rientri fra quelle finanziabili tramite mutuo o altre forme di indebitamento</i>
Comune di Pesaro	Marche Delibera n. 1/PAR/2011	a) quali siano i requisiti minimi della richiesta di parere idonei a radicare l'obbligo di fornire parere o, in alternativa, se la	27/2011	<i>a) La funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve essere attivata con forme adeguate al rilievo del compito, atteso che essa concorre alla finalità di complessiva garanzia contabile nell'interesse dell'ordinamento. Compete primariamente al vaglio della Sezione regionale l'esame dei profili di ammissibilità e</i>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<p>Corte sia tenuta a rispondere a mere richieste di informazioni sul quadro normativo, pur in assenza della prospettazione adeguatamente motivata di un dubbio interpretativo;</p> <p><i>b)</i> se, alla luce del principio di non interferenza tra la funzione consultiva e le altre funzioni attribuite alla Corte dei conti, possano ritenersi ammissibili richieste di parere su specifici quesiti che coincidano con punti e argomenti indicati nelle apposite linee guida e oggetto del controllo effettuato ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. della legge n. 266 del 2005;</p> <p><i>c)</i> da quale data decorra l'entrata in vigore della modifica introdotta dal comma 9 dell'art. 14 del decreto- legge 78/2010, del comma 7, dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge 122 del 2010 (31 maggio 2010 o 1 gennaio 2011) ("id est" da quale data sia abrogato il previgente testo del comma stesso: 31 maggio 2010 o 1 gennaio 2011);</p> <p><i>d)</i> in via subordinata - ove si stabilisca che la data di entrata in vigore della disposizione sia il 31 maggio 2010, atteso che, viceversa, l'applicazione della norma decorre solo dal successivo 1 gennaio 2011 quale sia il regime intertemporale dal 31 maggio 2010 al 31 dicembre 2010;</p> <p><i>e)</i> quale sia il significato da attribuire all'espressione «spese di personale» da considerare ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale di cui al comma 7 dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 (come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito in legge);</p> <p><i>f)</i> se il sopra indicato rapporto percentuale si</p>		<p><i>le specifiche valutazioni in ordine requisiti minimi della richiesta di parere, tenendo conto dell'obiettivo di risolvere i dubbi interpretativi prospettati dagli enti.</i></p> <p><i>b) In considerazione del concorso alla funzione di complessiva garanzia contabile nell'interesse dell'ordinamento della funzione di controllo e di quella consultiva assegnate alla Corte dei conti, gli indirizzi delle norme rilevanti per la formazione e la gestione del bilancio degli enti locali, definiti nelle linee guida ex art. 1 comma 167 della legge n. 266 del 2005, quali parametri di esercizio della funzione di controllo rappresentano un necessario riferimento anche per la funzione consultiva. Nelle ipotesi di non esaustiva definizione delle indicazioni contenute nelle linee guida o discrasie ravvisate nell'esercizio della funzione consultiva e di quella di controllo, qualora si rinvenano gli estremi di una questione di massima va attivata - laddove la questione assuma connotati di specifica rilevanza - la richiesta ai sensi dell'art. 17 comma 31 DL 78/2009.</i></p> <p><i>c) La modifica testuale dell'art. 76 del decreto legge 112 del 2008 introdotta dal comma 9 dell'art. 14 del decreto-legge 78/2010 convertito nella legge 122 del 2010, con riguardo alla soglia del 40% del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, decorre dalla data del 1° gennaio 2011, espressamente indicata nella norma. Quindi la sostituzione della disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2011, applicandosi fino al 31 dicembre 2010 il limite in precedenza previsto (rapporto del 50%).</i></p> <p><i>d) Per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 7 dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito in legge, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell'aggregato da considerare per il confronto in serie storica.</i></p> <p><i>e) Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell'approvazione del documento ufficiale, sia necessario - ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto - fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici.</i></p> <p><i>f) I contratti collettivi ai quali fa riferimento il comma 557 ai fini dell'esclusione dal computo della spesa assoggettata al limite sono costituiti dai contratti collettivi nazionali, e dalla quota di contratti integrativi stipulati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali per i quali è previsto un tetto massimo fissato dalla contrattazione nazionale espresso in quote di monte salari; restano fermi gli altri specifici vincoli ai contratti integrativi e decentrati posti dalla legge o in base alla legge dai contratti nazionali, atteso che tale ambito della contrattazione integrativa è definito da quella nazionale.</i></p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<p>sostanzi in un calcolo da riferirsi agli stanziamenti in termini di competenza oppure ai pagamenti in termini di cassa ovvero agli impegni definitivi desunti dal rendiconto;</p> <p><i>g)</i> a quali documenti (bilancio di previsione, rendiconto della gestione o altro) occorra fare riferimento per il calcolo della ripetuta incidenza percentuale di spesa;</p> <p><i>h)</i> se l'espressione (oneri derivanti dai) "rinnovi contrattuali" di cui all'art. 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 14, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, debba essere intesa come riferita ai rinnovi dei soli contratti collettivi nazionali ovvero anche ai rinnovi dei contratti (collegati) integrativi e decentrati, stipulati a seguito ed in attuazione dei menzionati contratti collettivi nazionali (rinnovati)</p>		
<p>Comune di Cava Manara (PV)</p>	<p>Lombardia Delibera n. 347/2011/PAR</p>	<p>“Se, relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che pone il vincolo di spesa al turn over del personale (20 per cento del valore economico delle cessazioni intervenute nell’anno precedente), debba essere riferito esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato ovvero anche all’instaurazione di altre tipologie di rapporto di lavoro”.</p>	<p>46</p>	<p><i>“Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali”.</i></p>
<p>Comune di Monterado</p>	<p>Marche Delibera 17/2011/PAR</p>	<p>A -se (dato per presupposto l'obbligo di conformarsi in merito all'inapplicabilità dell'art. 14, comma 9, dl. 78/2010 ex SSRR 3/2011, e alla presumibile conseguente inapplicabilità nel caso di specie dell'articolo unico, comma 118, legge</p>	<p>48</p>	<p>a). il venir meno della possibilità di deroga prevista dal comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 comporta il divieto di adottare nuovi atti amministrativi o negoziali di assunzione, ma non incide in senso riduttivo sul protrarsi degli effetti finanziari derivanti dal legittimo esercizio delle deroghe.</p> <p>b). il calcolo della spesa, ai fini della determinazione del limite nell'anno di riferimento, non deve includere la quota di spesa sostenuta nello stesso anno per le assunzioni in deroga legittimamente esercitate al tempo della vigenza delle norme che</p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<p>220/2010, ai fini dell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, lettera B, legge 42/2009), l'abrogazione ex d.l. 78/2010 della possibilità di deroga prevista nel comma 562 dell'art. 1 della L. 296/2006 comporti il solo divieto di adottare nuovi atti amministrativi o negoziali di assunzione o spesa di natura derogatoria (cfr. SSRR 5/2011), ovvero incida anche, in senso riduttivo, sugli effetti (finanziari) di durata (cioè aumento di spesa rispetto al 2004), derivanti dal previo esercizio legittimo delle deroghe (cfr. Lombardia 871/2010 e il Veneto 4/2011 e 182/2011);</p> <p>B- se il calcolo del limite della spesa, post d.l. 78/2010, debba avvenire: 1- come affermato dalla sezione di controllo Lombardia nel parere 1067/2010 scorporando dal valore assoluto della spesa dell'anno il valore corrispondente alle deroghe (spesa al netto delle deroghe); 2-oppure se dal combinato disposto dell'art. 1, comma 562, della legge 296/2006, e dell'articolo 19, comma 8, della legge 448/2001, il riferimento al tetto massimo di spesa possa interpretarsi nel senso che tale limite vada individuala negli oneri previsti per l'anno 2004 o, alternativamente, in quelli superiori relativi agli esercizi finanziari in cui l'ente abbia esercitato legittimamente le deroghe previste dalla legislazione vigente in periodi successivi all'entrata in vigore del comma 562 dell'art. I, della legge 296/2006 ".</p>		<p>assegnavano tale facoltà.</p>
<p>Comune di Sassocorvaro</p>	<p>Marche Delibera 14/2011/PAR</p>	<p>a), se, in relazione al leasing immobiliare in costruendo, la definizione dell'indebitamento ammesso per la pubblica amministrazione, delineata dall'art. 3, comma 17 della legge 350/2003, abbia</p>	<p>49</p>	<p>a) <i>il leasing immobiliare in costruendo si configura come un contratto misto che ha come principale finalità la costruzione di un'opera, ma che comprende anche un'importante componente di finanziamento. L'applicazione di tale istituto da parte degli enti locali richiede di assicurare la compatibilità con le norme per il coordinamento della finanza pubblica ed in particolare quelle relative al patto di stabilità interno e ai</i></p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<p>carattere tassativo;</p> <p>b) se, in relazione al leasing immobiliare in costruendo, l'indicazione delle spese di investimento, delineata dall'art. 3, comma 18, della legge 350/2003, abbia carattere tassativo;</p> <p>c) se, alla luce della risposta alle domande che precedono, gli oneri per il leasing finanziario immobiliare in costruendo rientrano tra le forme di indebitamento e nelle spese di investimento ammesse dalla legge;</p> <p>d) se gli oneri per il leasing finanziario immobiliare in costruendo rientrano tra le forme di indebitamento e nelle spese di investimento ammesse dalla legge, anche nel caso in cui il Comune si faccia carico di un'operazione finanziaria in favore di una società totalmente partecipata;</p> <p>e) se sussista l'obbligo per l'amministrazione di verificare la sussistenza, oltre che delle condizioni formali e sostanziali per l'accesso al leasing, anche dei requisiti previsti dalla determinazione Eurostat in data 11 febbraio 2004 sui partenariati pubblico-privati;</p> <p>f) se i canoni di leasing immobiliare in costruendo debbano essere contabilizzati come spesa di investimento;</p> <p>g) se, infine, la quota interessi dei canoni di un'operazione di leasing finanziario in costruendo vada ad incidere sul limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del d. lgs. 267/2000;</p>		<p><i>limiti all'indebitamento. In questo quadro, l'art. 3, comma 17 della legge 350/2003 stabilisce nei confronti degli enti locali quali operazioni finanziarie costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; in tale elenco non sono contemplati i contratti di leasing finanziario. D'altra parte con le operazioni suddette l'ente vincola e destina in via continuativa una parte delle risorse disponibili per pagare i canoni di locazione per ottenere la disponibilità di un'opera pubblica. Si tratta di un vincolo che, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, è assimilabile al debito ove i rischi inerenti l'esecuzione dell'opera e quelli relativi alla sua gestione ricadano sull'Amministrazione. Una interpretazione formale sulla base del tenore meramente letterale della norma si porrebbe in contrasto con la ratio della stessa, non assoggettando al limite di indebitamento operazioni che sostanzialmente ne hanno la natura. Può, quindi ritenersi che la disposizione di cui al citato comma 17 con le parole "assunzione di mutui", abbia voluto ricomprendere anche le diverse fattispecie nelle quali si fa ricorso a finanziamenti e quindi anche lo schema di contratto misto in questione possa essere annoverato tra le forme di indebitamento ammesse. Pertanto, anche a prescindere dal riconoscimento di un carattere tassativo all'elencazione di cui all'art. 3, comma 17 più volte citata, si ritiene che all'enumerazione delle forme di indebitamento possa essere ricondotto anche il contratto di leasing immobiliare in costruendo;</i></p> <p>b) <i>L'elenco contenuto nell'art. 3, comma 18, della legge 350 del 2003 declina le tipologie di spese di investimento ammesse. Il richiamo al sesto comma dell'art. 119 della Costituzione contenuto nel citato comma ("I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti") sembra voler delimitare, mediante elencazione tassativa, il novero delle spese che sono destinate ad incidere sulla dotazione patrimoniale degli enti. Sussiste una correlazione tra le spese di investimento, come indicate dall'art. 3, comma 18, e l'elencazione di cui all'art. 3, comma 17, della stessa legge, ove si contemplano le operazioni di indebitamento ammesse per la pubblica amministrazione. Tra le spese da considerare investimenti è annoverato anche sub c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; casistica nella quale ben si inquadra la fattispecie in esame relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Pertanto non è necessario compiere alcuno sforzo interpretativo per affermare che l'opera in questione può essere considerata una forma d'investimento. Alla luce di quanto sopra esposto gli oneri per il leasing immobiliare in costruendo rientrano tra le forme di indebitamento e sono classificabili tra le spese di investimento nei casi in cui l'opera che si costruisce è riconducibile all'elencazione di cui al comma 18 dell'art. 3 della legge 350 del 2003, caso che, peraltro, ricorre nella fattispecie oggetto del quesito posto dal Comune di Sassocorvaro (costruzione di impianto).</i></p> <p>c) <i>Come precisato nei punti precedenti, gli oneri per il leasing finanziario immobiliare in costruendo rientrano tra le forme di indebitamento e nelle spese di investimento ammesse dalla legge alle condizioni precisate nei punti che seguono.</i></p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
				<p>d) Anche nel caso in cui il Comune si faccia carico di un'operazione finanziaria in favore di una società, totalmente partecipata affidando, quale attività istituzionale, l'incarico per la fornitura, compresa la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione di un parco fotovoltaico connesso alla rete, l'operazione non pare porsi in contrasto con i limiti suddetti. Resta da stabilire se gli oneri per il leasing finanziario immobiliare debbano essere direttamente imputati alla gestione dell'ente locale. Tale quesito potrà essere risolto considerando in concreto l'operazione effettuata; infatti, laddove si ritenga che l'intermediazione attraverso una società totalmente partecipata sia stata surrettiziamente effettuata per sottrarre l'ente al rispetto di vincoli di finanza pubblica, gli effetti dovranno essere in sostanza ricondotti alla responsabilità finanziaria e patrimoniale del Comune;</p> <p>e) Il leasing immobiliare per la realizzazione di opere pubbliche costituisce un'opportunità di coinvolgimento di capitali privati, sempre che vengano mantenute ferme le caratteristiche essenziali del contratto, che la realizzazione riguardi un'opera suscettibile di proprietà privata e che l'ente pubblico abbia la facoltà di riscattare il bene al termine del contratto. I requisiti previsti dalla determinazione Eurostat in data 11 febbraio 2004 sui partenariati pubblico-privati mirano allo scopo di discriminare tra le operazioni di partenariato pubblico-privato che hanno incidenza sul debito pubblico, e quelle che realizzano forme proprie di collaborazione; il leasing finanziario nel quale non ricorrano gli aspetti tipici del partenariato costituisce una forma di indebitamento. Poiché il leasing immobiliare in costruendo è una modalità di realizzazione di infrastrutture pubbliche secondo schemi di partenariato pubblico-privato l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza, oltre che delle condizioni formali e sostanziali per l'accesso al leasing, anche di tali criteri. Ciò al fine di stabilire i connotati dell'operazione e valutarne la complessiva convenienza. La finalità dei criteri dettati da Eurostat è comunque quella di evidenziare le componenti dell'indebitamento della pubblica amministrazione. In tal modo, peraltro, è anche possibile trarre elementi per porre in essere i test di convenienza tecnico-economica e scongiurare eventuali elusioni dei vincoli di finanza pubblica; infatti prima di ricorrere al leasing immobiliare in costruendo l'ente deve effettuare approfondite valutazioni in termini di analisi costi-benefici che sono state bene evidenziate dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nel parere n. 1139 del 2009.</p> <p>f) g) I canoni di leasing immobiliare in costruendo possono essere considerati come spesa di investimento, laddove sia prevista la facoltà di riscatto e questa venga successivamente esercitata; infatti, di norma, è particolarmente conveniente o addirittura necessario per l'amministrazione, al termine del periodo previsto dal contratto, esercitare il diritto di riscatto. Anche se solo in tale momento l'opera costruita entra a far parte del patrimonio dell'ente è possibile considerarne gli effetti finanziari sin dal momento della consegna che costituisce il momento dal quale la pubblica amministrazione ne trae vantaggio. Alla stregua di quanto precisato nel punto b) tali spese possono essere quindi considerate di investimento e contabilizzate secondo i dettami del "metodo finanziario" descritto nel criterio contabile internazionale riprodotto nello "IAS 17".</p> <p>g) Come si è detto, il canone di leasing racchiude in sé una serie</p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
				<p><i>di componenti tra le quali una quota inerente agli aspetti finanziari dell'operazione; alla luce di quanto precisato nei punti b) e f) la quota interessi di un'operazione di leasing finanziario in costruendo va ad incidere sul limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del d.lgs. 267/2000".</i></p>
<p>C.A.L. Emilia Romagna</p>	<p>Emilia Romagna Delibera 18/2011/PAR</p>	<p>1.possibilità, rispettivamente, di escludere dall'applicazione dei limiti previsti all'art. 6, comma 7, e 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». menzionato decreto legge, le spese per incarichi di consulenza "talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all'amministrazione";</p> <p>2. non computare, ai fini del successivo comma 8, in materia di riduzioni di spesa per relazioni pubbliche e pubblicità, quelle riconducibili alle finalità istituzionali previste dalla legge n. 150 del 2000 recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>50</p>	<p>“....con riferimento al primo dei due quesiti posti, attinente alle limitazioni di spesa per consulenti, si osserva che il dettato normativo non sembra, in considerazione dell'ampiezza della locuzione utilizzata, consentire alcuna limitazione al novero delle consulenze prese in esame ai fini della riduzione di spesa. Del resto la diversa interpretazione seguita dalla • Sezione controllo Lombardia (esclusione delle consulenze talmente <i>specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all'Amministrazione) non appare coerente con la disciplina dettata in materia (art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001) che prevede, espressamente, tra i presupposti per il ricorso a collaborazioni, il preliminarmente accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione e la natura temporanea e altamente qualificata e prestazione resa da esperti di particolare e comprovata specializzazione.</i></p> <p><i>Riguardo, poi, al secondo dei due quesiti, relativo alle limitazioni delle spese per pubblicità, si ritiene di dover far presente, pur condividendo le preoccupazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia in ordine alle possibili refluenze negative derivanti dai tagli di spesa sull'efficacia dei servizi resi, come l'esclusione dal novero delle spese soggette a limitazione può essere assentite per le sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie. L'ulteriore esclusione, infatti, di quelle relative alla c.d. pubblicità istituzionale porterebbe inevitabilmente a privare il precetto della finalità di risparmio previste, in ragione principalmente dell'ampiezza delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni previste all'art. 1, comma 5, della legge n. 150 del 2000 e dell'assenza per gli enti locali, a differenza di quel che accade per le amministrazioni dello Stato, di momenti di direttiva e di programmazione a livello centrale da parte di un soggetto terzo (Presidenza del Consiglio) rispetto al ramo di amministrazione che sostiene la spesa. Del resto va anche evidenziato come una qualsiasi scelta di contenimento della spesa sia suscettibile, per sua natura, di produrre effetti negativi sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.</i></p>
<p>Comune di Besana in Brianza (MB)</p>	<p>Lombardia Delibera n. 435/2011/PAR</p>	<p>Se possano ritenersi escluse dal tetto di cui all'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, se le risorse che affluiscono ai fondi unici per la contrattazione decentrata destinate a finanziare i seguenti specifici incentivi</p> <p>a) i compensi legati all'attività di progettazione (art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163);</p> <p>b) i compensi incentivanti per il recupero dell'ICI (art. 3, comma 57, della 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 59, comma 1, lett. p), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.</p>	<p>51/2011</p>	<p><i>.....la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia disposizione di stretta interpretazione; sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico”.</i></p> <p><i>solo due siano le risorse che non rientrano nel regime vincolistico in questione:</i></p> <p><i>quelle finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche “in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica; peraltro, laddove le amministrazioni pubbliche non disponessero di personale interno qualificato, dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il</i></p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<p>446); c) i compensi in favore dell'avvocato comunale/provinciale derivanti da condanna alla spese della controparte (cfr. Sez. contr. Liguria n. 16 del 16 maggio 2011); d) le indennità di turno del personale della polizia locale (finanziata con quota dei proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, ex art. 15, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle Regioni e degli enti locali 1 aprile 1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del successivo CCNL 5 ottobre 2001)–</p>		<p><i>bilancio dell'ente interessato. Deve aggiungersi, con specifico riferimento a tale tipologia di prestazione professionale, che essa afferisca ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti;</i> <i>quelle "che affluiscono al fondo per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna (comunale/provinciale), in quanto, anche in questo caso, si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche."</i> Di conseguenza per i giudici della nomofilachia le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, "in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni e agli avvocati comunali/provinciali – attività qualificate dalle specifiche caratteristiche sopra ricordate – sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa". "per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna; con tale accortezza sarà così possibile evitare effetti distorsivi nell'applicazione della norma, come ad esempio nel caso in cui un ente, nel 2010, abbia destinato consistenti risorse a dette finalità, con ciò elevando in modo improprio il tetto delle risorse complessive destinabili alla contrattazione integrativa".</p>
<p>Comune di Castelfidardo</p>	<p>Marche Delibera n. 9/2011/PAR</p>	<p>1) Se la qualificazione degli emolumenti indicati dall'art. 5 LR Marche 22/2009, che prevede la maggiorazione dei diritti di segreteria e la destinazione a progetti di produttività (per le forti analogie con l'ipotesi di cui all'art. 40 legge 326/2003 c.d. diritti di condono – cfr. Sez. Lombardia 1046/2010 e Sez. Veneto 57/2010), s configuri una delle fattispecie riconducibili all'art. 15, comma 1, lettera K, del CCNL comparto, sottoscritto in data 1 aprile 1999; 2) se in caso affermativo sussista la compatibilità di queste disposizioni con i limiti previsti sia al trattamento economico individuale (art. 9 comma 1 decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010), sia all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in sede di contrattazione</p>	<p>56</p>	<p>1). <i>Le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull'interpretazione e sul contenuto della norma di un contratto collettivo nazionale di lavoro, cioè in particolare sulla riconducibilità di emolumenti ad una delle voci di destinazione del fondo di cui all'art. 15, comma 1 -nello specifico la lett. K) - del CCNL del 1/04/99. Pertanto, il primo quesito difetta dei requisiti di ammissibilità dal punto di vista oggettivo.</i></p> <p>2. <i>Ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parte variabile del trattamento accessorio è esclusa dall'aggregato di riferimento. Pertanto, gli emolumenti indicati dall'art. 5 LR 22/2009, che prevede la maggiorazione dei diritti di segreteria e la destinazione di queste ulteriori risorse a progetti di produttività, non vanno computati nella quantificazione del "trattamento economico ordinariamente spettante", quale parametro del limite ai trattamenti retributivi individuali, afferendo gli stessi alle voci retributive dell'accessorio e privi del carattere fisso e continuativo.</i></p> <p>3. <i>Le componenti variabili del trattamento accessorio, escluse dai limiti del comma 1 per il loro carattere non fisso e continuativo, hanno il loro vincolo di incremento nella disciplina dal comma 2-bis del medesimo articolo, che va ad incidere sui fondi unici di amministrazione. La fattispecie di cui alla presente delibera non appare riconducibile alle ipotesi in deroga, indicate nella richiamata delibera delle Sezioni riunite n. 51/CONTR/1, ed essendo potenzialmente destinabile alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa, rientra quindi nell'aggregato da considerare ai fini del rispetto nel limite</i></p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<p>decentrata integrativa (art. 9 comma 2 bis).</p> <p>In breve, occorre stabilire se questi emolumenti siano o meno da considerare ai fini del rispetto dei limiti suddetti.</p> <p>In pratica si tratta di stabilire se la quota di diritti di segreteria² che i comuni, ai sensi della citata legge regionale, possono incrementare destinando le relative risorse all'attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti nel settore dell'edilizia (ad es. rilascio del titolo abilitativo edilizio...), nonché allo svolgimento dei successivi controlli.</p>		<p><i>imposto dal legislatore nel triennio 2011/2013.</i></p>
<p>Comune di Savona</p>	<p>Liguria Delibera n. 69/2011/PAR</p>	<p>se, ai fini della quantificazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, sia tuttora vigente l'art. 1, il comma 54 legge n. 23 dicembre 2005, che ha disposto la riduzione del 10 per cento dei predetti compensi rispetto a quanto percepito dagli interessati al 30 settembre 2005.</p>	<p>1/2012</p>	<p>.....l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006;</p> <p>.....l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi.</p> <p>.....la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.</p>
<p>Comune di Porto Mantovano (MN)</p>	<p>Lombardia 428/2011/QMIG</p>	<p>se, alla luce del principio costituzionale sancito dall'art. 97, primo comma della Costituzione, nonché dei principi di economicità, efficacia, efficienza dell'azione amministrativa, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può essere raggiunto anche disattendendo i vincoli stabiliti dalla normativa in</p>	<p>3/2012</p>	<p>.....questo Collegio non può discostarsi da una linea interpretativa coerente con la natura vincolante delle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale che rispondono – come più volte ribadito anche dalla Corte Costituzionale - a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari.</p> <p>Le citate disposizioni di natura cogente, qualora non sottoposte al vaglio costituzionale, non appaiono inoltre meramente disapplicabili alla luce dei principi aziendalistici di efficienza, efficacia e economicità che, sia pur codificati nella legge</p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<p>materia di assunzioni e di spesa di personale, qualora la gestione diretta di un servizio con personale dipendente risulti più conveniente di una gestione effettuata mediante affidamento in convenzione del servizio stesso.</p>		<p>241/90, rappresentano principi generali sul procedimento amministrativo non estensibili alle leggi che disciplinano in modo peculiare un determinato ambito. Si tratta infatti di principi che operano come vincolo finalistico e come parametro di valutazione della sfera discrezionale dell'azione amministrativa della quale consentono il sindacato sotto il profilo dell'eccesso di potere; giudizio, questo, di complessa valutazione, che attiene, all'adeguamento dei mezzi impiegati al risultato da raggiungere, all'economicità complessiva dell'azione amministrativa, alla snellezza, tempestività e celerità nel conseguimento degli scopi istituzionali. Valutazioni che, nell'ipotesi all'esame, si sostanziano non solo nel prospettato risparmio derivante dalla cessione delle partecipazioni societarie, ma che presuppongono – come già evidenziato in altra sede dalla Corte (Sezione di Controllo per la Regione Lazio, deliberazione 8/2010) – un più analitico confronto tra i costi attualmente sostenuti dalla società per rendere i servizi ad essa affidati con i costi che il Comune dovrebbe sostenere per la gestione diretta; costi che non si esauriscono nella sola spesa per il personale, attesa la necessità di valutare anche la qualità dei servizi erogati, il diverso grado di efficienza nello svolgimento delle attività rese, nonché tutte le conseguenze di una scelta gestionale diversa.</p> <p>Alla luce del complesso degli adempimenti, alcuni dei quali ancora in itinere, volti a razionalizzare il variegato portafoglio societario degli enti locali e contenere l'evoluzione delle spese correnti effettuate da soggetti, di fatto, attualmente esclusi dal patto di stabilità interno, non appare, allo stato, prudente avvalorare una interpretazione non rigorosa delle disposizioni vincolistiche in materia di spesa del personale. Tale operazione, infatti, effettuata sulla base di una ancora incerta metodologia di consolidamento delle voci di spesa degli enti locali e delle società partecipate, è suscettibile, da un lato, di "crystallizzare" un ammontare di spesa conseguente a gestioni non improntate a principi di economicità gestionale, e, dall'altro, attesa la non esaustiva classificazione di tutte le società partecipate dagli enti locali nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 311/2004), rischia di provocare impatti non previsti in tema di saldi di finanza pubblica.</p>
<p>Comune di Frosinone</p>	<p>Lazio 67/2011/PAR</p>	<p>“a) se sia possibile la reinternalizzazione dei servizi originariamente affidati ad una società in house con conseguente trasferimento nei ruoli del Comune del personale nel frattempo assunto direttamente dalla stessa società, in deroga alle disposizioni concernenti i vincoli alle assunzioni e alla evoluzione della spesa per il personale; b) se, in caso positivo, possa ritenersi che le particolari procedure di selezione effettuate per l'assunzione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate siano sufficienti ad assicurare il rispetto del principio della</p>	<p>4/2012</p>	<p>alla luce del complesso degli adempimenti, alcuni dei quali ancora in itinere, volti a razionalizzare il variegato portafoglio societario degli enti locali e contenere l'evoluzione delle spese correnti effettuate da soggetti, di fatto, attualmente esclusi dal patto di stabilità interno, non appare, allo stato, possibile avvalorare una interpretazione non rigorosa delle disposizioni vincolistiche in materia di spesa del personale. Tale operazione, infatti, effettuata sulla base di una ancora incerta metodologia di consolidamento delle voci di spesa degli enti locali e delle società partecipate, è suscettibile, da un lato, di "crystallizzare" un ammontare di spesa conseguente a gestioni non improntate a principi di economicità gestionale e, dall'altro, attesa la non esaustiva classificazione di tutte le società partecipate dagli enti locali nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 311/2004), rischia di provocare impatti non previsti in tema di saldi di finanza pubblica.</p> <p>In relazione alla possibilità che venga trasferito nei ruoli dell'ente locale personale precedentemente assunto da una società in house, risultano attualmente, nell'ambito della giurisprudenza della Corte dei conti, posizioni di netta chiusura dettate dalla pervasività e pregnanza dei principi che regolano l'accesso al pubblico impiego.</p> <p>Il principio di concorsualità nell'accesso a pubbliche funzioni -</p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<p>concorsualità per l'accesso al pubblico impiego; c) se nei confronti dei lavoratori della società possa trovare applicazione l'art. 2112 del c.c. in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di ramo di azienda.</p>		<p>normativamente previsto dall'art. 35 del d.lgs n. 165/2001 e ribadito dall'art. 17, comma 10 del d.l. n. 78/2009 (convertito dalla legge n. 102/2009) che detta le condizioni e i presupposti per procedere a nuove assunzioni – trova, del resto, conferma nella costante e uniforme giurisprudenza costituzionale che ancora tale assunto al rispetto del principio di buon andamento, sancito dall'art.97, terzo comma della Costituzione, e ne circoscrive in modo rigoroso le ipotesi di deroga (Corte Costituzionale sentenze 52/2011 e 293/2009).</p> <p>L'applicazione di tale principio si rinviene inoltre negli interventi legislativi succedutesi negli anni e tesi a garantire il requisito dell'espletamento di procedure concorsuali anche nel caso di reclutamenti speciali</p> <p>Alla luce di tali considerazioni il Collegio ritiene, in conformità alla prevalente giurisprudenza, che nel caso in esame – trasferimento all'ente locale di personale assunto direttamente dalla società affidataria di servizi – non possa derogarsi al principio costituzionale del pubblico concorso di cui all'art. 35 del d.lgs n. 165/2001. Procedura, questa, non fungibile con i sistemi selettivi seguiti dalla società in house, limitati ai soli soggetti stabilizzandi individuati dalla legge regionale e solo in parte idonei ad offrire le migliori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell'efficienza della stessa pubblica amministrazione.</p> <p>....In relazione, infine, alla questione concernente l'applicazione dell'art. 2112 del cod. civ. in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di ramo di azienda nei confronti del personale della società partecipata dal Comune.....</p> <p>può, in questa sede rilevarsi un orientamento restrittivo circa l'applicabilità diretta dell'art. 2112 cod. civ. alle ipotesi di reinternalizzazione del servizio già affidato a società a prevalente partecipazione pubblica e a totale partecipazione pubblica plurisoggettiva.</p> <p>La portata applicativa della disciplina sembrerebbe, infatti, conformarsi alle sole ipotesi di esternalizzazione dei servizi pubblici e non ai processi inversi di riespansione della gestione diretta, con conseguente abbandono delle politiche di "outsourcing" da parte dell'ente locale. Anche in tal caso il principale ostacolo si rinviene nel rispetto, per il personale assunto dalla società in house, del principio dell'accesso concorsuale al pubblico impiego ai sensi dell'art. 97, comma 3 della Costituzione; ciò in base alla giurisprudenza costituzionale e alla normativa in tema di stabilizzazione del precariato nella pubblica amministrazione e di assunzione del personale delle società a partecipazione pubblica, nonché, alla luce del principio desumibile dalla disposizione (art. 76, comma 8 della legge n. 133/2008) – dettata invero solo per le camere di commercio e le relative aziende speciali - che esclude espressamente il passaggio alle camere di commercio del personale assunto direttamente dalle aziende se non previa procedura concorsuale e il rispetto del contingente delle assunzioni disposto dalla normativa vigente.</p> <p>Ne consegue, pertanto, che il personale assunto direttamente dalla società a totale partecipazione pubblica locale, senza il ricorso alle procedure aperte di selezione pubblica, come nelle ipotesi in esame, non può essere in alcun modo ricondotto nella disciplina di salvaguardia posta dagli artt. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e 2112 cod. civ. a pena di violazione del principio sancito dall'art. 97, comma 3, della Costituzione.</p>
<p>Provincia di Venezia</p>	<p>Veneto 400/2011/PAR</p>	<p>Possibilità di escludere dall'applicazione dei limiti previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 78/2010 (riduzione del 10</p>	<p>5/2012</p>	<p>l'indennità prevista per il segretario comunale che svolge anche le funzioni di direttore generale - non essendo altro che il corrispettivo previsto da un'espressa previsione contrattuale per un'ulteriore attività lavorativa - abbia natura retributiva, con la conseguenza che rientra nel trattamento economico complessivo</p>

ENTE	SEZIONE RIMETTENTE	OGGETTO	N./CONTR	SINTESI DELL'ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO
		<p>per cento delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità) il compenso aggiuntivo corrisposto al segretario generale incaricato delle funzioni di direttore generale ai sensi dell'art. 108 del TUEL, in considerazione della ritenuta natura retributiva del compenso in esame, disciplinato dall'art. 44 del CCNL di categoria, e dell'espressa esclusione dall'ambito di applicazione della norma "del trattamento retributivo di servizio", con conseguente soggezione dello stesso alle misure di contenimento previste dal successivo art. 9, comma 2 (riduzione del 5 e del 10 per cento delle retribuzioni del dipendente pubblico in relazione al superamento delle soglie di reddito, rispettivamente, dei 90 e dei 150 mila euro).</p>		<p>del segretario-direttore generale, in quanto tale sottratto alla riduzione di spesa del 10 per cento prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, e soggetto, invece, ai tagli di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge.</p>
<p>Comune di Marcignago</p>	<p>Lombardia 36/2012/PAR</p>	<p>Corretta interpretazione delle modalità per l'applicazione agli enti locali dei limiti posti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012).</p>	<p>11/2012 La delibera in questione è stata parzialmente e rettificata dal Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 7, del 6 giugno 2012</p>	<p>a) I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale. Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative.</p> <p>b) L'adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l'espressione della predetta potestà deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei.</p> <p>c) Nel solo caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è quindi possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. A tale riguardo si segnala come possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati.</p> <p>d) Resta comunque ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate.</p>

